



Prisma srl
via Ansaldo, 33/35/37
62012. Civitanova Marche (MC) - Italia
p.iva: IT00902180439

Ph. +39 0733801502
E-mail: info@prismaspedizioni.it

www.prismaspedizioni.it

Nuova norma sulle franchigie allo scarico

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con la Legge n. 105 del 19 luglio 2025) sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa relativa ai tempi di attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci. Di seguito le principali novità che hanno condotto all'attuale formulazione dell'art. 6 bis del D.lgs. 286 del 2005 ([Qui il link della gazzetta ufficiale](#)).

Riduzione del periodo di franchigia

Il **periodo di franchigia** viene ridotto **da 2 ore a 90 minuti** (per ciascuna operazione). Tale periodo viene calcolato **a partire dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico**.

Nei tempi di attesa dei veicoli sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.

Estensione dei soggetti tenuti a fornire indicazioni al vettore

Il decreto estende i **soggetti tenuti a fornire al vettore le indicazioni relative a luogo, orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico**.

Sono ora tenuti a fornire tali informazioni il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'art. 2 del D.lgs. 286/2005.

Prova dell'orario di arrivo del vettore

Il vettore può ora comprovare l'orario di arrivo al luogo di carico/scarico mediante:

- il **sistema satellitare** di geo-localizzazione del veicolo;
- il **tachigrafo intelligente di seconda generazione**.

Indennizzo di 100 euro per ogni ora di ritardo

Il legislatore **ha maggiorato l'importo dell'indennizzo per il superamento del periodo di franchigia: €100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo.**

L'indennizzo sarà rivalutato sulla base dell'indice ISTAT FOI.

Obbligo di indennizzo anche per il Caricatore

Anche il caricatore – se distinto dal committente – è ora **tenuto solidalmente al pagamento dell'indennizzo.** Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del responsabile effettivo.

L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore.

Prescrizione e tutela giudiziaria

Il diritto all'indennizzo si prescrive in un anno, ai sensi dell'art. 2951 c.c., come previsto per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Il vettore può ottenere il pagamento mediante **decreto ingiuntivo**, producendo la fattura elettronica e le ricevute estratte dal Sistema di Interscambio (SDI).

Superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico

L'indennizzo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

Presenza del conducente durante il carico

È riconosciuto al conducente il diritto di assistere alle operazioni di carico, in particolare per accertarsi della corretta sistemazione della merce.

Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti, non esitare a contattarci.

Il team Prisma.